

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | LUGLIO 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZ. APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE, ORD. 21 SETTEMBRE 2024

La richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, avanzata dalla Procura della Repubblica perché il proposto sarebbe da ascrivere nella categoria soggettiva a pericolosità sociale qualificata di cui all'art. 4 lett. d) d.lgs. 159/2011, va rigettata in quanto i precedenti del proposto sono relativi a condotte risalenti nel tempo per le quali la pena è stata espiata e nessuno dei carichi pendenti riguarda contestazioni per fatti riconducibili a reati aggravati da finalità di terrorismo o eversione. Nessuna valenza indiziaria in ordine alla commissione di reati ispirati a finalità terroristiche/eversive può inoltre riconoscersi alle frequentazioni abituali del proposto o alla circostanza che lo stesso, rivendicando il suo essere anarchico, si impegni nella pubblicazione di scritti dai contenuti estremisti, rivoluzionari e libertari dichiaratamente ostili a ogni forma di autorità e potere costituito, trattandosi di circostanze che, a fronte degli scarni dati obiettivi agli atti, non consentono di ritenere sussistente né l'inquadramento del proposto nella fattispecie della pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lett. d) d.lgs. 159/2011, né il presupposto della pericolosità, effettiva e attuale, per la sicurezza pubblica. La pericolosità richiesta per le misure di prevenzione deve essere valutata non in senso generico, ma tenendo conto della selezione normativa delle specifiche "categorie" di pericolosità, con la conseguenza che a fronte di indicazioni "tipizzanti" del legislatore, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione della pericolosità condotte che pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al perimetro descrittivo di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011. Nessuna valenza indiziaria ha, dunque, il fatto che il proposto sia stato indagato per il reato di detenzione di materiale pedopornografico (procedimento poi archiviato), né le segnalazioni per condotte inottemperanti alle misure restrittive imposte in epoca pandemica.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 5 MAGGIO 2023 N. 633

L'accusa di razzismo rivolta dall'imputato - cittadino albanese - al carabiniere solo perché gli stava applicando una sanzione per violazione del codice della strada è palesemente infondata e decontestualizzata rispetto ai fatti concreti e non costituisce minaccia, così come l'aver affermato di non poter acquistare le scarpe al proprio figlio a causa del pagamento della multa non appare idonea a coartare la libertà di azione del Pubblico Ufficiale costituendo anche questa una palese esagerazione. La frase relativa alla intenzione di "portare in tribunale" i militi parimenti non costituisce in sé minaccia ben potendo colui che si ritenga ingiustamente sanzionato preannunciare iniziative giudiziarie. Da ultimo, il cenno fatto dall'imputato al vicino giudizio divino non appare in alcun modo costituire una minaccia nei confronti del Pubblico Ufficiale non avendo fatto alcun cenno a violenze fisiche né avendole in alcun modo agite.

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 17 MAGGIO 2023 N. 533

L'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è rappresentato dal fine personale di esercitare un proprio preteso diritto e dalla convinzione di essere, plausibilmente, nel giusto; inoltre, nella nozione di violenza rientra anche il mutamento della destinazione delle cose stesse che si verifica quando con qualsiasi atto o fatto materiale sia impedita, alterata o modificata la loro utilizzabilità. Nel caso di specie, l'imputato che rimuove dal proprio balcone il motore del condizionatore a servizio dell'appartamento confinante di proprietà della p.o. va assolto poichè non ha fatto altro che tutelare il proprio ed attuale possesso di una pertinenza della sua abitazione, fortemente lesa dalla prepotenza del vicino che, confidando di essere nel giusto, non si era attivato per porre in essere le dovute azioni per la risoluzione della problematica più volte lamentata dall'imputato connessa ai rumori e al calore che proveniva dalla macchina. L'imputato, dunque, non ha inteso esercitare, con coscienza e volontà, arbitrariamente un proprio diritto in quanto il requisito della arbitarietà, che concorre a determinare la punibilità della violenza reale ex art. 392 cp si deve escludere nei casi di difesa del possesso al fine di evitare la flagrante violazione della situazione possessoria da parte di terzi.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 14 GIUGNO 2024 N. 536

Va assolto, perchè il fatto non costituisce reato, l'imputato che, sottoposto a controllo dalle forze dell'ordine, dichiarò oralmente le proprie generalità e fornì agli operanti, proprio al fine di consentire la sua esatta identificazione, il verbale dei Carabinieri con il quale gli era stato notificato il permesso concessogli dall'autorità giudiziaria di recarsi a Terni essendo egli in quel frangente sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla PG. Tale condotta dimostra la mancanza dell'elemento soggettivo del delitto contestato ex art. 495 c.p., dovendo ritenersi che la discrasia tra il nome pronunciato e quello reale sia derivata unicamente dalla difficoltà di tramutare correttamente in simboli latini suoni che appartengono alla lingua araba. Inoltre, la consegna del verbale di notifica agli operanti - nel quale era riportato il CUI per l'esatta identificazione - evidenzia la buona fede dell'imputato, che ha peraltro correttamente fornito la propria data di nascita e nazionalità.

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 26 MARZO 2024 N. 253

Anche l'imprenditore con regime fiscale semplificato deve tenere le scritture contabili obbligatorie, tra cui il libro giornale e il libro degli inventari, essendo esonerato da tale obbligo soltanto il piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cc. Nel caso di specie va escluso che l'imputato fosse un piccolo imprenditore, sia per le dimensioni della sua azienda pur artigianale sia per il fatto che, nel caso, non sarebbe stato dichiarato fallito; deve, dunque, ritenersi integrata la bancarotta documentale nella sua materialità oggettiva stante l'omessa tenuta del libro giornale e del libro inventari. Tuttavia, con riguardo all'elemento soggettivo, appare più plausibile che la condotta sia sorretta non da dolo, ma da colpa dell'imputato il quale aveva completamente affidato la contabilità a due consulenti fiscali, che, come dichiarato in dibattimento, non sapevano che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili gravasse anche l'imprenditore in regime di contabilità separata. Il dubbio sul profilo soggettivo del reato impone la sua riqualificazione in bancarotta semplice.